

Gazzetta ufficiale

C 217

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
11 agosto 2010

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 217/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
2010/C 217/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5774 — Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) ⁽¹⁾	4
2010/C 217/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk) ⁽¹⁾	4

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 217/04	Tassi di cambio dell'euro	5
---------------	---------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 217/05	Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale dopo il ritiro da parte dello Stato membro — Aiuto di Stato — Spagna (Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) — Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica — Aiuto di Stato C 22/08 (ex N 222/07 e N 242/07) — Aiuti a El Pozo Alimentación S.A.	6
2010/C 217/06	Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale dopo il ritiro da parte dello Stato membro — Aiuto di Stato — Spagna (Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) — Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica — Aiuto di Stato C 23/08 (ex N 281/07) — Aiuti a J. García Carrión La Mancha S.A.	6
2010/C 217/07	Decisione della Commissione, del 10 agosto 2010, recante istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali ⁽¹⁾	7
2010/C 217/08	Decisione della Commissione, del 10 agosto 2010, che istituisce un gruppo di esperti sull'Internet degli oggetti	10
<hr/>		
Rettifiche		
2010/C 217/09	Rettifica dell'adozione della decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (GU C 210 del 3.8.2010)	12
<hr/>		

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 217/01)

Data di adozione della decisione	9.6.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 63/10
Stato membro	Spagna
Regione	Murcia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia
Base giuridica	Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de murcia (BORM nº 195 de 25 agosto 1997) Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM nº 300 de 30 diciembre 2009)
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Sviluppo regionale
Forma dell'aiuto	Garanzia
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 200 Mio EUR
Intensità	11 %
Durata	2010-2015
Settore economico	Trasporti aerei

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Avda. TTe Flomesta s/n 30071 Murcia ESPAÑA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	2.6.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 160/10
Stato membro	Irlanda
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Recapitalisation of EBS
Base giuridica	Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale, sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 875 Mio EUR
Intensità	—
Durata	—
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Irish Minister for Finance
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	28.6.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 225/10
Stato membro	Ungheria
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery
Base giuridica	Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Prestito agevolato
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 4 000 Mio EUR
Intensità	—
Durata	1.7.2010-31.12.2010
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Pénzügyminisztérium Budapest József nádor tér 2-4. 1051 MAGYARORSZÁG/HUNGARY
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

—

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5774 — Holtzbrinck/Bertelsmann/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 217/02)

In data 3 agosto 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M5774. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 217/03)

In data 6 agosto 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M5909. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

10 agosto 2010

(2010/C 217/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3133	AUD	dollari australiani	1,4468
JPY	yen giapponesi	113,23	CAD	dollari canadesi	1,3595
DKK	corone danesi	7,4501	HKD	dollari di Hong Kong	10,1960
GBP	sterline inglesi	0,83520	NZD	dollari neozelandesi	1,8288
SEK	corone svedesi	9,4029	SGD	dollari di Singapore	1,7806
CHF	franchi svizzeri	1,3895	KRW	won sudcoreani	1 534,88
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,5455
NOK	corone norvegesi	7,8980	CNY	renminbi Yuan cinese	8,8937
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,2205
CZK	corone ceche	24,775	IDR	rupia indonesiana	11 765,68
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,1382
HUF	fiorini ungheresi	279,05	PHP	peso filippino	58,987
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	39,4723
LVL	lats lettone	0,7081	THB	baht thailandese	41,980
PLN	zloty polacchi	3,9841	BRL	real brasiliano	2,3077
RON	leu rumeni	4,2365	MXN	peso messicano	16,6640
TRY	lire turche	1,9696	INR	rupia indiana	60,9400

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE DOPO IL RITIRO DA PARTE DELLO STATO MEMBRO

Aiuto di Stato — Spagna

(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica

Aiuto di Stato C 22/08 (ex N 222/07 e N 242/07) — Aiuti a El Pozo Alimentación S.A.

(2010/C 217/05)

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviato il 20 maggio 2008, relativamente alla misura succitata ⁽¹⁾, prendendo nota del fatto che la Spagna ha ritirato la propria notifica il 7 giugno 2010.

⁽¹⁾ GU C 266 del 21.10.2008, pag. 16.

DECISIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE DOPO IL RITIRO DA PARTE DELLO STATO MEMBRO

Aiuto di Stato — Spagna

(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — ritiro di notifica

Aiuto di Stato C 23/08 (ex N 281/07) — Aiuti a J. García Carrión La Mancha S.A.

(2010/C 217/06)

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviato il 20 maggio 2008, relativamente alla misura succitata ⁽¹⁾, prendendo nota del fatto che la Spagna ha ritirato la propria notifica il 7 giugno 2010.

⁽¹⁾ GU C 269 del 24.10.2008, pag. 2.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2010

recante istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 217/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, stabilisce un quadro di regolamentazione riguardante le condizioni che disciplinano la prestazione di servizi postali all'interno dell'Unione europea e l'instaurazione del mercato interno per i servizi postali.
- (2) La direttiva 97/67/CE impone agli Stati membri di designare una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, chiamate a svolgere i compiti di regolamentazione precisati nella medesima direttiva. È necessario che queste autorità nazionali di regolamentazione siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali degli Stati membri. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali devono assicurare l'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
- (3) Le responsabilità e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione differiscono sensibilmente tra uno Stato membro e l'altro.
- (4) In determinati settori la direttiva 97/67/CE consente una certa flessibilità nell'applicazione delle norme comuni, in funzione delle condizioni nazionali. Affinché il mercato interno dei servizi postali possa svilupparsi con successo è essenziale un'applicazione coerente delle norme pertinenti in tutti gli Stati membri.
- (5) È perciò necessario istituire un gruppo composto dalle autorità nazionali di regolamentazione nel settore dei servizi postali e definirne i compiti e la struttura.
- (6) Il gruppo deve servire da organo di riflessione, dibattito e consulenza per la Commissione nel settore dei servizi postali. Deve facilitare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione indipendenti degli Stati membri e tra queste au-

torità e la Commissione, al fine di consolidare il mercato interno dei servizi postali e garantire l'applicazione coerente della direttiva 97/67/CE in tutti gli Stati membri.

- (7) Occorre prevedere norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza fissate dalla Commissione nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ⁽¹⁾.
- (8) I dati personali relativi ai membri del gruppo devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.

DECIDE:

*Articolo 1***Oggetto**

È istituito il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali, di seguito denominato «il gruppo».

*Articolo 2***Compiti**

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

- a) consiglia e assiste la Commissione nell'opera di consolidamento del mercato interno dei servizi postali;
- b) consiglia e assiste la Commissione su qualsiasi questione relativa ai servizi postali che rientri nella sua competenza;
- c) consiglia e assiste la Commissione per quanto riguarda lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione dei servizi postali;
- d) d'accordo con la Commissione effettua, già nella fase iniziale dei suoi lavori, ampie consultazioni aperte e trasparenti dei partecipanti al mercato, dei consumatori e degli utilizzatori finali.

⁽¹⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

*Articolo 3***Membri**

1. Il gruppo è composto dalle autorità nazionali di regolamentazione nel settore dei servizi postali. Dette autorità, elencate nell'allegato, sono rappresentate dai loro presidenti, o in casi eccezionali da altri loro rappresentanti. È previsto un solo rappresentante per Stato membro.

2. I nomi delle autorità nazionali sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione.

*Articolo 4***Funzionamento**

1. Il gruppo elegge tra i suoi membri un presidente. Il presidente convoca le riunioni del gruppo d'accordo con la Commissione.

2. D'accordo con i servizi della Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione indipendenti per il settore postale dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) che non sono Stati membri e quelle dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea hanno lo statuto di osservatore e sono rappresentate ad un livello appropriato. D'accordo con il rappresentante della Commissione, per fini specifici il gruppo può invitare ad assistere alle riunioni anche altri esperti e osservatori.

4. I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

5. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione ⁽¹⁾.

*Articolo 5***Spese di riunione**

1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, in conformità alle norme da essa stabilite per i compensi degli esperti esterni.

2. I membri, gli esperti e gli osservatori non sono remunerati per i servizi prestati.

3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai servizi competenti della Commissione.

*Articolo 6***Relazione annuale**

Il gruppo presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie attività.

*Articolo 7***Applicabilità**

1. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il gruppo assume le sue funzioni il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Cfr. regolamento interno tipo — Allegato III del documento SEC(2005)1004.

ALLEGATO

Elenco di membri del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali

Paese	Autorità nazionale di regolamentazione
Belgique/België	Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
България/Bulgaria	Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)
Česká republika	Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Danmark	Færdselsstyrelsen (FSTYR)
Deutschland	Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)
Eesti	Sideamet (SIDEAMET)
Ελλάδα/Elláda	Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)
España	Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP)
France	Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
Ireland	Commission for Communications Regulation (ComReg)
Κύπρος/Cypros	Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)
Italia	L'autorità nazionale di regolamentazione indipendente da designare ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera h), della Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Supplemento ordinario n. 138).
Latvija	Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)
Lietuva	Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)
Luxembourg	Institut luxembourgeois de régulation (ILR)
Magyarország	Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)
Malta	L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)
Nederland	Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)
Österreich	Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)
Polska	Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
Portugal	Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)
România	Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)
Slovenija	Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)
Slovensko	Poštový regulačný úrad (PRU)
Suomi/Finland	Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)
Sverige	Post- och telestyrelsen (PTS)
United Kingdom	Postal Services Commission (Postcomm)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2010
che istituisce un gruppo di esperti sull'Internet degli oggetti
(2010/C 217/08)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

considerando quanto segue:

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti sull'Internet degli oggetti (in appresso: «il gruppo») con effetto alla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) Conformemente alla comunicazione della Commissione «L'Internet degli oggetti — Un piano d'azione per l'Europa» (in appresso: «la comunicazione»), è importante istituire a livello europeo un meccanismo che coinvolga le diverse parti interessate incaricate di consigliare la Commissione in merito alla formulazione di una strategia dell'UE da applicare nello svolgimento delle varie azioni elencate nella comunicazione.

Articolo 2

Missione

Il gruppo ha il compito di:

(2) È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel campo dell'Internet degli oggetti e definirne le mansioni e la struttura.

a) consigliare la Commissione sul modo migliore di affrontare gli aspetti tecnici, giuridici e organizzativi a livello europeo;

(3) Il gruppo dovrebbe facilitare il dialogo tra le parti interessate.

b) favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche e incoraggiare i contributi orali e scritti provenienti da un gruppo di molteplici parti interessate, anche in un contesto internazionale se necessario;

(4) Il gruppo deve essere costituito da organismi competenti nei settori del diritto, dell'economia e delle tecnologie, che sono pertinenti all'Internet degli oggetti. Tali organismi possono essere associazioni professionali e di settore, enti europei di normalizzazione, partner internazionali, associazioni per la tutela dei consumatori, possono provenire dalla società civile, da organismi di ricerca o dal mondo accademico, oppure ancora possono essere osservatori degli Stati membri e di istituzioni dell'UE interessate, come il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 3

Consultazione

1. La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi materia che ritenga pertinente allo sviluppo dell'Internet degli oggetti in Europa, incoraggiando nel contempo i membri a suggerire ulteriori argomenti di discussione.

(5) Occorre dettare norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo, fatte salve le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza contenute nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 4

Composizione — Nomina

(6) I dati personali dei membri del gruppo devono essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.

1. Il gruppo è composto da un numero di membri non superiore a 45.

2. Il gruppo sarà costituito da organismi competenti nei settori del diritto, dell'economia e delle tecnologie, che sono pertinenti all'Internet degli oggetti.

(7) È opportuno stabilire un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una proroga,

3. La Commissione seleziona un certo numero di organismi che designano i propri rappresentanti e i relativi supplenti.

4. I membri del gruppo restano in carica fino a sostituzione o al termine del mandato.

⁽¹⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere sostituiti per il resto del mandato.

6. I nomi degli organismi sono pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti.

7. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. D'intesa con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell'ambito del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano adempiuto al compito stabilito.

3. Il rappresentante della Commissione può invitare, sulla base di esigenze specifiche, esperti esterni con competenze specifiche relative a un argomento all'ordine del giorno, per partecipare ai lavori del gruppo o sottogruppo. Il rappresentante della Commissione può inoltre designare come osservatori singoli individui ed enti.

4. I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle loro norme di attuazione, nonché delle norme della Commissione sulla sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, fissate nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. In caso di mancato rispetto di tale disposizione, la Commissione può adottare qualsiasi provvedimento opportuno.

5. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi.

6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

7. La Commissione pubblica le informazioni rilevanti relative alle attività svolte dal gruppo nel registro oppure tramite un collegamento, accessibile dal registro, verso un sito web specifico.

Articolo 6

Spese di riunione

1. I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.

2. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore all'interno della Commissione.

3. Tali spese sono rimborsate nei limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

RETTIFICHE**Rettifica dell'adozione della decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 210 del 3 agosto 2010)

(2010/C 217/09)

A pagina 1, sotto al titolo:

anziché: «**Progetto di dichiarazione dell'Alta rappresentante ⁽¹⁾ sulla responsabilità politica**»,

leggi: «**Dichiarazione dell'Alta rappresentante ⁽¹⁾ sulla responsabilità politica**».

AVVISO

L'11 agosto 2010 sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 217 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Sesto supplemento alla ventottesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del (dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/...). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, CA, CE) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet <http://eur-lex.europa.eu>

ORDINATIVO

**Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea**
Servizio Abbonamenti
2, rue Mercier
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO
Fax +352 2929-42759

Il numero di matricola del mio abbonamento è il seguente: O/... .

Vogliate farmi pervenire la (le) ... copia(e) gratuita(e) della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 217 A/2010 a cui dà (danno) diritto il (i) mio (miei) abbonamento(i).

Nome:

Indirizzo:

Data: Firma:

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT